



PROVINCIA DI COSENZA

Ambiente

Determinazione Dirigenziale

N° 2026001886 del 21/09/2026

Adozione

Il Dirigente: **Gianluca Morrone**

Istruttoria

Dirigente: **Gianluca Morrone**
RUP/Istruttore: **Paolo Caruso**

Oggetto

Autorizzazione definitiva allo scarico delle acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione a servizio del Comune di Alessandria del Carretto (CS), sito in località Tiglio. Corpo idrico ricettore "Fosso località Tiglio che sfocia nel Torrente Saraceno".. L.R. n°10/97 e D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.

Il Dirigente

Premesso che:

- ai sensi dell'art.124 comma 1 del Decreto Legislativo n°152/2006 e ss. mm. ii, tutti gli scarichi devono essere autorizzati;
- ai sensi dell'art. 124 comma 7 del succitato Decreto Legislativo spettano alla Provincia il rilascio dell'autorizzazione ed il controllo degli scarichi;
- gli artt. 14 e ss. della L.R. 10/97 e ss. mm. ed ii., disciplinano i procedimenti amministrativi riferiti al rilascio delle autorizzazioni provvisorie e definitive, in ordine agli scarichi derivanti da impianti di depurazioni di natura pubblica;

Avuto riguardo:

delle determinazioni della comunicazione ARPACal, di cui alla nota n. prot. 724 del 09/01/2020, con la quale rappresentava l'impossibilità *"...di eseguire campionamenti con le modalità richieste dalla Tab. 1 (all'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii.) in quanto non dotata di strumentazione adeguata e pertanto..."* in difficoltà *"...ad esprimere giudizi di conformità ai valori..."* della medesima Tabella;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n.152/2006 ss.mm.ii., su istanza di parte, è stata rilasciata l'Autorizzazione Provvisoria allo scarico, nel corpo recettore identificato nel Fosso di località Tiglio che sfocia nel Torrente Saraceno, delle acque reflue urbane, provenienti dall'impianto di depurazione ubicato in località Tiglio del Comune di Alessandria del Carretto (CS), giusta Determinazione Dirigenziale n. 2026000781 del 14/04/2026;
- le prescrizioni autorizzatorie contenute nel provvedimento di cui al periodo precedente, prevedevano, tra l'altro, al punto 2, che la validità del medesimo provvedimento fosse pari, in conformità a quanto previsto dalla L.R. 10/97 e ss. mm. ed ii., a *"... giorni 45 a far corso dalla data di apertura dello scarico..."*, stabilendo contestualmente la possibilità che tali termini fossero prorogati solo *"...a seguito di richiesta espressa e motivata da parte del titolare dello scarico ...effettuata comunque prima della scadenza del presente provvedimento..."*;
- nei termini espressamente prescritti al sopra richiamato punto due, il Comune di Alessandria del Carretto non ha prodotto istanza di proroga, nè tantomeno, nei medesimi termini, sussistevano le condizioni per il rilascio della relativa Autorizzazione Definitiva;
- alla luce di quanto ampiamente rappresentato nelle premesse, il Comune di Alessandria del Carretto, con nota n. 0001783 del 29/07/2026, erroneamente indicata in oggetto quale istanza di *"...rinnovo dell'autorizzazione allo scarico..."*, richiedeva, ai fini del rispetto di quanto previsto all'art. 124 comma 1 del D.lgs 152/06, *"...il rilascio di una nuova autorizzazione allo scarico dell'impianto di depurazione sito in località Tiglio..."*, attestando contestualmente che *"...non sono intervenute modifiche all'impianto né alle condizioni tecniche e gestionali rispetto a quanto rappresentato nella documentazione trasmessa con nota prot. n. 561 del 06/03/2026..."*;
- ricorrendone le condizioni, lo scrivente Ufficio riscontrava l'istanza comunale richiamata al periodo precedente, adottando, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n.152/2006 ss.mm.ii., la motivata Determinazione Dirigenziale n. 2026001620 del 03/08/2026, avente ad oggetto l'Autorizzazione Provvisoria per lo scarico, nel corpo recettore identificato nel Fosso di località Tiglio che sfocia nel Torrente Saraceno, delle acque reflue urbane, provenienti dall'impianto di depurazione ubicato in località Tiglio del Comune di Alessandria del Carretto (CS), identificando quale titolare della medesima autorizzazione, il Sig. Domenico Vuodo, nato ad Alessandria del Carretto (Cs), il 24/03/1976 - (C.F.: VDUDNC76C24A183E) ed ivi residente alla via Regina Elena, in qualità di sindaco pro tempore del medesimo Comune;
- le prescrizioni autorizzatorie contenute nel provvedimento di cui al periodo precedente, prevedevano:
 - a. al **punto 1**, la trasmissione della *"...comunicazione inerente l'apertura..."* dello scarico unitamente a all'invio di *"...copia della richiesta delle analisi chimico-fisico-batterologiche*

trasmessa ad ArpaCal - Dipartimento Provinciale di Cosenza, comprensiva della ricevuta di attestazione di avvenuto versamento ovvero di analoga documentazione...” ;

- b. al **punto 2**, che la validità del medesimo provvedimento fosse pari, in conformità a quanto previsto dalla L.R. 10/97 e ss. mm. ed ii., a “... giorni 45 a far corso dalla data di apertura dello scarico...” , stabilendo contestualmente la possibilità che tali termini fossero prorogati solo “...a seguito di richiesta espressa e motivata da parte del titolare dello scarico...” ;
- c. al **punto 3**, la trasmissione dei risultati “...delle analisi chimico-fisico-batteriologiche di autocontrollo effettuate con cadenza ogni 15 (quindici) giorni a decorrere dalla data di apertura dello scarico, al fine di verificare il rispetto dei limiti imposti dalle Tabelle 1 e 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm. ed ii...” ;
- d. al **punto 4**, la trasmissione, “...entro il quarantacinquesimo giorno dalla data di apertura dello scarico ...delle risultanze analitiche del prelievo chimico-fisico-batteriologico effettuato da ARPACAL - Dipartimento Provinciale di Cosenza, al fine di verificare il rispetto dei limiti imposti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm. ed ii.. e consentire a questo Ente il rilascio dell'autorizzazione definitiva...” ;

Considerato che:

- per come espressamente previsto al sopramenzionato punto 1 delle prescrizioni autorizzatorie, il Comune di Alessandria del Carretto (CS), con propria nota n. 1874 del 06.08.2026, ha comunicato l'apertura dello scarico, avvenuta in data 07/08/2026, assicurando contestualmente che avrebbe trasmesso “...i risultati delle analisi chimico-fisico-batteriologiche di autocontrollo con cadenza quindicinale (ogni 15 giorni) a decorrere dalla data di apertura dello scarico...” ;
- per come espressamente previsto al sopramenzionato punto 3 delle prescrizioni autorizzatorie, il Comune di Alessandria del Carretto (CS), ha trasmesso le risultanze delle analisi chimico-fisico-batteriologiche periodicamente effettuate in regime di autocontrollo, in riferimento ai prelievi effettuati in uscita dall'impianto di depurazione comunale, di cui ai relativi rapporti di prova n. 6122/DD dell'11/08/2026, n. 6125/DA del 21/08/2026 e n. 6133/CD del 31/08/2026, dai quali è stato possibile evincere e verificare il rispetto dei limiti tabellari richiamati nell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm. ed ii.;

Considerato altresì che:

- ARPACal, con propria nota prot. 5067/2026 del 18/02/2026, trasmessa mezzo PEC a questo Ufficio, ha comunicato, “...in riferimento alle attività di controllo degli scarichi di acque reflue...” , che a seguito “...della crescita delle funzioni assegnate alle ARPA nel corso di questi ultimi 10 anni, nonché del pensionamento di un consistente numero di persone, non può assicurare il supporto istruttorio per l'approvazione dei progetti degli impianti di depurazione e per le autorizzazioni allo scarico...” ;
- la medesima Agenzia, sempre nella nota prot. 5067/2026 del 18/02/2026 richiamava, a supporto di quanto sopra rappresentato, i dati numerici relativi alle istanze di campionamento riferiti all'anno 2025, chiaramente espliciti di come il relativo riscontro, da parte della Agenzia stessa, per le motivazioni sopra richiamate, risulti solo parziale e incompleto;
- le certificazioni analitiche ARPACal riferite ai controlli prescritti nei provvedimenti autorizzativi provinciali, attestanti il rispetto dei limiti tabellari imposti dalla vigente normativa ambientale, sono documentazione sostanziale, non solo ai fini di un controllo periodico degli scarichi, quanto anche per sancire il passaggio alla fase definitiva delle relative autorizzazioni agli scarichi;
- la circostanza rappresentata da ARPACal in merito all'impossibilità di “...assicurare il supporto istruttorio per l'approvazione dei progetti degli impianti di depurazione e per le autorizzazioni allo scarico...” :
 - a. potrebbe comportare significativi ritardi e/o mancanze imputabili alla P.A.;
 - b. palesa, contestualmente, per lo scrivente Ente, la necessità di individuare una nuova modalità di controllo dei predetti scarichi idrici, in assoluto accordo alle espresse previsioni richiamate dal comma 7 dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii.;
- che i ritardi di cui al sopramenzionato punto a), per i soggetti Pubblici e Privati titolari dei provvedimenti autorizzativi richiamati nelle premesse, potrebbero essere causa di inconvenienti di

natura ambientale e amministrativa e costituire, al contempo, un aggravio economico dei costi di gestione dei relativi impianti di depurazione;

Ritenuto:

nelle more di procedere per come rappresentato al succitato punto b), di dover provvedere in merito onde scongiurare significativi ritardi e/o mancanze imputabili alla P.A., ovvero inconvenienti di natura ambientale, amministrativa ed economica per i titolari di provvedimenti autorizzativi rilasciati da questo Ente ed aventi ad oggetto lo scarico di acque reflue di qualsivoglia natura, in corpi idrici superficiali, suolo o mare;

Dato atto che:

- per tutto quanto sopra rappresentato, ricorrendone le condizioni, lo scrivente Settore ha adottato la motivata Determinazione Dirigenziale n. 2026000683 del 30/03/2026, riferita alla *“...modifica temporanea, in materia di controlli, di tutte le Determinazioni Dirigenziali adottate dalla Provincia di Cosenza, ai sensi della parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii. e/o del DPR 59/2013, aventi ad oggetto, tra l'altro, lo scarico, pubblico o privato, di acque reflue di qualsivoglia natura, recapitante in corpi idrici superficiali, suolo o mare...”* ;
- con il provvedimento provinciale sopra indicato, lo scrivente Ufficio, modificava temporaneamente, tutte le autorizzazioni allo scarico precedentemente adottate ed ancora in corso di validità aventi ad oggetto un qualsivoglia scarico, per come sopra individuato, *“...sostituendo le prescritte certificazioni analitiche chimico-fisico-batterologiche di competenza di ArpaCal con un'ulteriore e specifica certificazione analitica effettuata, in regime di autocontrollo, da laboratorio privato accreditato...”*.

Richiamate:

le espresse disposizioni contenute nella Determinazione Dirigenziale n. 2026000683 del 30/03/2026, che individuava, al punto 2 delle relative prescrizioni autorizzatorie, quale termine di validità del medesimo provvedimento *“...un periodo pari a mesi 3 (tre) a far corso dalla data di adozione della stesso...”*, prevedendo contestualmente, solo qualora ne fossero ricorse le condizioni, *“...che i termini di cui al periodo precedente potranno essere protratti solo a seguito di adozione, da parte...”* dello scrivente Ufficio *“...di espresso provvedimento di proroga...”*;

Rilevato infine:

- che le problematiche di ARPACal, manifestate con la sopramenzionata nota prot. 5067/2026 del 18/02/2026, e sostanzialmente connesse al mancato supporto istruttorio, precedentemente fornito dall'Agenzia Regionale alla Provincia di Cosenza, non risultano ancora superate;
- che la Provincia di Cosenza non ha ancora individuato una nuova ed alternativa modalità di controllo degli scarichi idrici, in assoluto accordo alle espresse previsioni richiamate dal comma 7 dell'art. 124 e dal comma 1 dell'art. 128 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii.;
- che persiste la necessità, per l'Autorità competente, di assicurare un sistema di controllo diffuso, periodico ed effettivo, così come espressamente previsto dalle disposizioni richiamate alla parte III del TUA.

Per tutto quanto sopra rappresentato:

- ricorrendone le condizioni, lo scrivente Settore, in ossequio alle espresse previsioni di cui al punto 2 delle prescrizioni autorizzatorie contenute nel provvedimento provinciale n. 2026000683 del 30/03/2026, ha adottato la successiva e motivata Determinazione Dirigenziale n. 2026001547 del 24/07/2026, avente ad oggetto la *“...proroga dei termini di validità della Determinazione Dirigenziale n. 2026000683 del 30/03/2026...”* ;
- con il provvedimento provinciale richiamato al periodo precedente, lo scrivente Ufficio, *“...nelle more di una definitiva soluzione delle problematiche connesse all'acclarata impossibilità di ARPACal di assicurare il supporto istruttorio per l'approvazione dei progetti degli impianti di depurazione e per le autorizzazioni allo scarico e di una conseguente individuazione di una nuova modalità di controllo dei predetti scarichi idrici, in assoluto accordo alle espresse previsioni richiamate dal comma 7 dell'art.*

124 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii...” modificava temporaneamente, tra l’altro, anche la sopramenzionata autorizzazione provvisoria, “...sostituendo le prescritte certificazioni analitiche chimico-fisico-batteriologiche di competenza di ArpaCal con un’ulteriore e specifica certificazione analitica effettuata, in regime di autocontrollo, da laboratorio privato accreditato...” .

Considerato infine:

- nei termini espressamente previsti e richiamati ai sopramenzionati punto 2, 3 e 4 delle prescrizioni autorizzatorie, il titolare dello scarico per come nelle premesse individuato, ha trasmesso le risultanze di un’ulteriore analisi chimico-fisico-batteriologica, di cui al relativo Rapporto di Prova n. 6143/AF del 09/09/2026, riferito ad “... *un campione di acqua di scarico...*” derivante “...*dall’ impianto depurazione comunale di loc. Tiglio ...del comune di Alessandria Del Carretto...*” , da cui è stato possibile evincere che i “... *parametri chimici riscontrati sul campione in esame hanno fornito valori conformi alla tabella 1, tabella 3 dell’Allegato 5 alla parte Terza del D.Lgs. n°152/2006 e ss.mm.ii. per scarichi in acque superficiali...*” ;
- che alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, in ossequio alle disposizioni temporanee introdotte dalle Determinazioni Dirigenziali n. 2026000683 del 30/03/2026 e n. 2026001547 del 24/07/2026, sussistono le condizioni per procedere all’adozione del provvedimento di Autorizzazione Definitiva;

Verificata:

la completezza della documentazione tecnica ed amministrativa in atti e il rispetto di tutto quanto previsto nelle Determinazioni Dirigenziali n. 2026001620 del 03/08/2026;

Richiamate/o/a:

- le disposizioni e quanto altro contenuto nell’istanza di cui alle premesse, prodotta dal Comune di Alessandria del Carretto, comprensiva, tra l’altro, della necessaria documentazione tecnica nonché dei moduli DAS, A.1 e A.3 predisposti dallo scrivente Settore, debitamente compilati dai tecnici comunali;
- quanto attestato l’Arch. Linda Adduci, in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Alessandria del Carretto, mediante il modulo A.3, in merito alla “...*piena e assoluta corrispondenza tra lo stato effettivo dei luoghi e degli impianti con gli elaborati planimetrici tecnici allegati ... all’istanza...*” , certificazione resasi necessaria in ordine ai controlli di cui all’art. 124, c. 11 del TUA;
- quanto certificato dal Comune di Alessandria del Carretto (Cs) con il modulo A.1, sez. 3, in merito all’assenza, presso l’impianto in argomento, di scaricatori di piena o by-pass comunque denominati;
- l’attestazione comunale del 30/03/2026, resa ai sensi dell’art. 13 della L.R. 10/97 e ss. mm. ed ii., a firma del Geom. Domenico Vuodo, in qualità di Sindaco del Comune di Alessandria del Carretto (Cs);
- le disposizioni ed i contenuti di cui al provvedimento regionale n. 199275 del 03/05/2023, rilascio ai sensi del R.D. n. 523/1904 e riferito al N.O. ai fini idraulici per lo “...*scarico dei reflui dell’impianto di depurazione del Comune di Alessandria del Carretto, in loc. Tiglio...*” ;
- quanto dichiarato dal Comune di Alessandria del Carretto (Cs) “...*ai sensi del DPR 28/12/200 n. 445...*” in riferimento al titolo di proprietà comunale dell’ “...*area interessata dall’impianto di depurazione ...in località Triglio, foglio 17 particella 506...*”, a firma del Geom. Domenico Vuodo in qualità di Sindaco pro tempore del medesimo Comune;
- quanto attestato dall’arch. Linda Adduci, in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Alessandria del Carretto, con la nota del 27/02/2026, in ordine alla circostanza che “...*lo stato dei luoghi e degli impianti, sia i processi di formazione dello scarico finale, sia le caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico derivante dall’impianto di depurazione, ...ad oggi non hanno subito variazioni rispetto a quanto (precedentemente) autorizzato e a quanto riportato nelle Relazioni e negli Elaborati Tecnici allegati...*” ;
- quanto ulteriormente e successivamente attestato dal Comune di Alessandria del Carretto con la nota n. 0001783 del 29/07/2026;
- dell’attestazione di pagamento allegata all’istanza riferita agli oneri istruttori dovuti alla Provincia ai sensi e nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento approvato con Delibera di C.P. n° 17 del 27/07/2022.

Preso atto che:

della documentazione agli atti si evince la sussistenza delle condizioni tecniche e amministrative per concludere positivamente il relativo procedimento amministrativo e procedere al rilascio del provvedimento autorizzatorio richiesto;

Tutto ciò premesso;

Vista, la documentazione allegata agli atti;

Vista la Delibera 04/02/77 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento;

Vista la L. R. del 3 ottobre 1997, n. 10 e ss. mm. ed ii.;

Visto il Decreto Legislativo n. 152/06 e ss. mm. ii.;

Vista la legge 241/90 e ss.mm.ii.

Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.;

Visto il Decreto del Presidente n. 28 del 26/08/2026;

Vista la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 615 del 14.05.98;

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 17 del 27/07/2022;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Regolamento sui Controlli Interni;

Visto il Regolamento di Contabilità.

Reso sul presente atto:

- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni della Provincia di Cosenza;
- ritenuto pertanto e da quanto precede di provvedere in merito.

Per quanto indicato in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

DETERMINA

di autorizzare in via definitiva, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., lo scarico delle acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione del Comune di Alessandria del Carretto (Cs), a servizio di una popolazione complessiva pari a 450 a.e. (di cui 150 a.e. fluttuanti nel periodo luglio - agosto), ubicato in località Tiglio nel medesimo Comune, nel corpo idrico ricettore denominato Fosso località Tiglio che sfocia nel Torrente Saraceno, nel punto avente le seguenti coordinate Long. 16°23'4.00" e Lat. 39°57'23.29", ai sensi dell'art.124 della D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.e della L.R.10/97 e ss. mm. ed ii, indicando quale titolare della presente autorizzazione, il Sig. Domenico Vuodo, nato ad Alessandria del Carretto (Cs), il 24/03/1976 - (C.F.: VDUDNC76C24A183E) ed ivi residente alla via Regina Elena, in qualità di sindaco pro tempore del medesimo Comune;

Il titolare della presente autorizzazione è tenuto all'osservanza, sotto le comminatorie di legge, delle seguenti

PRESCRIZIONI

1. La presente autorizzazione è valida per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data del suo rilascio ed il titolare ne deve chiedere il rinnovo secondo le modalità previste dall'art. 124 comma 8 del D.Lgs. 152/06 e ss. mm. ed ii.
2. Dovranno essere eseguiti, su richiesta del titolare, 12 (dodici) campionamenti per il primo anno e 4 (quattro) per gli anni successivi, purchè lo scarico sia conforme, di cui 1 (uno), per ogni anno, effettuato da ARPACal, al fine di accertare il rispetto dei limiti indicati nelle tabelle 1 e 3 dell'All.5 alla parte III del D.Lgs 152/06 e ss. mm. ed ii. Relativamente al solo campionamento effettuato da ARPACal, con riferimento alle determinazioni contenute nella comunicazione di cui alla nota n. prot. 724 del 09/01/2020 citata in premessa, lo stesso dovrà verificare il rispetto dei limiti imposti dalla sola Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm. ed ii. Qualora uno dei campioni non risulti conforme, nell'anno successivo dovranno essere prelevati nuovamente 12 campioni. Le risultanze dei

suddetti campionamenti dovranno essere trasmesse a questo Settore.

3. Il titolare della presente determinazione dovrà trasmettere annualmente a questo Ente, copia della richiesta inoltrata all'A.R.P.A.Cal, comprensiva dell'attestazione di avvenuto versamento, per l'effettuazione delle analisi chimico-fisico-batteriologiche previste nel punto 2.
4. I valori limite d'emissione caratterizzanti lo scarico non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire lo scarico con acque di raffreddamento o di lavaggio così come espressamente previsto dal comma 5 dell'art. 101 del D.Lgs. n°152/2006 e ss. mm. ed ii.
5. Venga mantenuto accessibile, per il campionamento ed il controllo, il pozzetto di prelievo posto immediatamente a monte del punto di immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore e rappresentativo di tutte le acque scaricate.
6. Dovrà essere obbligatoriamente attivato un adeguato trattamento di disinfezione delle acque in uscita dall'impianto così come previsto dal punto 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. n°152/06 e ss. mm. ed ii. Si impone il limite non superiore a 5000 UFC/100ml relativamente al parametro di Escherichia Coli.
7. Il titolare sarà tenuto ad adottare tutte le misure necessarie al fine di evitare che le acque dilavanti le superfici scoperte dello stesso insediamento producano danni ai corpi idrici.
8. Le interruzioni, anche parziali, per manutenzione programmata, nonché la ripresa della normale attività depurativa, siano comunicate preventivamente a questo Settore della Provincia di Cosenza ed all'ArpaCal - Dipartimento Provinciale di Cosenza.
9. Le interruzioni non programmate, anche parziali, riconducibili a guasti o ad assenza di energia elettrica per le quali si ipotizzino disfunzioni o malfunzionamenti degli impianti, siano immediatamente comunicate alla Provincia ed all'ArpaCal - Dipartimento Provinciale di Cosenza, specificando i tempi necessari per l'effettuazione degli interventi e le misure adottate per prevenire eventuali fenomeni di inquinamento.
10. Le prescrizioni di cui presente provvedimento devono intendersi inderogabili anche a seguito di eventuali comunicazioni di malfunzionamento degli impianti e/o delle strutture presenti nello stabilimento individuato nelle premesse, salvo modifica espressa delle stesse mediante adozione di successiva e specifica Determinazione Dirigenziale da parte dell'Ente Provincia.
11. In caso di anomalie funzionali dell'impianto venga previsto, in caso di necessità, a valle dell'impianto di depurazione un apposito sistema di reintegro delle acque reflue nel processo depurativo, anche di tipo temporaneo, tale da evitare lo scarico diretto delle acque reflue in ingresso, al fine di consentire il progressivo allineamento ai limiti previsti dalle Tabelle 1 e 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. n°152/2006 e ss. mm. ed ii, per i periodi nei quali l'impianto non riesca a garantire il rispetto dei limiti previsti nel succitato allegato.
12. Qualsiasi modifica da apportare allo scarico ed al suo processo di formazione sia preventivamente comunicata alla Provincia per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.
13. Se l'insediamento è soggetto a diversa destinazione o ad ampliamenti o a ristrutturazione, da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse dallo scarico autorizzato con il presente provvedimento, ovvero se l'attività è trasferita in altro luogo, sia richiesta una nuova autorizzazione allo scarico ai sensi del comma 12 dell'art. 124 del D.Lgs n°152/06 e ss. mm. ed ii.
14. Venga tenuto il quaderno di registrazione dei dati ed il quaderno di manutenzione con le modalità di cui alla Deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento; tali quaderni dovranno essere conservati per un periodo di 5 (*cinque*) anni dalla data dell'ultima annotazione e dovranno essere esibiti a richiesta dell'Ente Provincia di Cosenza e delle strutture tecniche di controllo, unitamente ad eventuali ulteriori documenti relativi al trasporto di acque reflue, fanghi e rifiuti liquidi.
15. Il soggetto produttore dei fanghi di depurazione e degli altri rifiuti prodotti dal trattamento delle acque reflue, così come definito dall'art. 183, comma 1 lett. b, del Decreto Legislativo n°152/2006 e ss.mm. ed ii. è tenuto inoltre a provvedere alla registrazione ed allo smaltimento dei medesimi nel rispetto dell'art. 190 e di tutto quanto previsto dalla Parte IV del medesimo Decreto.
16. La presente determinazione dirigenziale non esonera il titolare della medesima dal conseguimento di

- altre autorizzazioni, provvedimenti, nulla-osta, visti, assensi comunque denominati, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto.
17. Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nel nulla-osta ai fini idraulici rilasciato dalla competente Regione Calabria – Dipartimento “Territorio e Tutela dell'Ambiente Settore “Gestione Demanio Idrico”, di cui al provvedimento n. 199275 del 03/05/2023.
 18. Il titolare dello scarico è tenuto all'esecuzione di quanto richiesto dalla Provincia di Cosenza in relazione allo svolgimento delle sue funzioni.
 19. Eventuali dichiarazioni mendaci o difformità presenti nella documentazione tecnica presentata a corredo dell'istanza di cui alla premessa del presente provvedimento, implicano la responsabilità anche penale dei progettisti, ed inficiano la validità della presente Autorizzazione.
 20. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Determinazione Dirigenziale si rimanda a quanto disposto dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di Tutela delle acque dall'inquinamento.
 21. Ai sensi dell'art. 124, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii., lo scarico potrà essere mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione e nel rispetto di tutte le disposizioni di legge in materia di scarichi, fino all'adozione di un eventuale nuovo provvedimento qualora la domanda di rinnovo sarà tempestivamente presentata.
 22. Qualora il regime idraulico del corpo idrico prescelto quale recettore finale, presenti le caratteristiche di cui all'art. 124 comma 9, del TUA, le analisi prescritte e richiamate ai punti precedenti, salvo quanto altro espressamente previsto, dovranno verificare il rispetto dei limiti imposti dalla tabella 4, anziché 3, dell'Allegato 5 Parte III del D. Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii.
 23. Sono da intendersi valevoli le previsioni di cui alla Determinazione Provinciale n. 2026001547 del 24/07/2026 fino alla data di vigenza del medesimo provvedimento.

SI R I S E R V A

di adottare ogni provvedimento amministrativo per la mancata osservanza delle prescrizioni imposte con il presente provvedimento o in violazione delle vigenti disposizioni di legge.

Sono fatti salvi specifici e motivati intenti restrittivi o integrativi da parte delle Autorità Sanitarie competenti per quanto concerne le questioni relative agli usi dell'acqua, alla mitilicoltura, alla balneazione ed alla protezione della salute pubblica, con separati provvedimenti.

S I D A ' A T T O C H E

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e ss. mm. ed ii., avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge al Tribunale Amministrativo Regione Calabria o con ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla notifica della presente autorizzazione.

L'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Settore Ambiente con sede in Corso Telesio, n. 17, Cosenza.

La presente Autorizzazione verrà inserita nel Registro Generale delle Determinazioni Dirigenziali adottate dall'Ente Provinciale.

Verrà pubblicato nell'albo pretorio online del sito istituzionale della Provincia di Cosenza.

la presente Determinazione verrà inviata al Sindaco pro tempore del Comune di Aleessandria del Carretto e, contestualmente, ne sarà trasmessa copia a:

- ARPACAL - Dipartimento Provinciale di Cosenza;
- ASP di Cosenza U. O. Igiene e Sanità Pubblica di Cosenza;
- REGIONE CALABRIA Dipartimento per la Sostenibilità Ambientale.

Cosenza, 21/09/2026

**Il Dirigente
Ing. Gianluca Morrone**

Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.